

SCRITTURA PRIVATA
PER LA CESSIONE DI DIRITTI DI TRASMISSIONE VIA INTERNET IN DIFFERITA E DELLA WEB-
CRONACA DI PARTITE DI CALCIO DELLA COPPA ITALIA LEGA PRO

SOCIETA' SPORTIVA

TRA

La Lega Italiana Calcio Professionistico, con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Rag. Mario Macalli - P. IVA 03974420485 (di seguito per brevità detta anche la "Lega")

E

La "Società".....con sede in.....via
....., in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig.
....., P. IVA.....(di seguito per brevità detta anche la
"Società"), tel, fax, pec
.....,

PREMESSO

- che rientra nella competenza della Lega, in forza di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e statutaria, nonché di espressa autorizzazione a tal fine ricevuta, la negoziazione di tutti i diritti di ripresa, televisiva e non, con tutti i supporti tecnologici e mass-mediali possibili, presenti e futuri, nessuno escluso, delle partite di calcio disputate dalle squadre delle società sportive ad essa associate nell'ambito del Campionato di Prima e Seconda Divisione;

- che la Lega ha sollecitato a chi avesse interesse l'invio di offerte scritte aventi in oggetto:

- a) l'acquisizione dei diritti di trasmissione in differita, in forma esclusiva, delle gare afferenti le partite disputate dalla Società in intestazione nella fase finale Coppa Italia di Lega, Stagione sportiva 2013/2014,
- b) l'acquisizione dei diritti di trasmissione in diretta in forma non in esclusiva, della web -cronaca (cronaca testuale) delle gare sopra evidenziate al paragrafo che precede;

- che la "Società" sopra identificata, ha formulato offerta per l'acquisizione dei diritti di cui sopra (di seguito l'"Offerta") relativamente alle partite disputate dalla società sportiva in intestazione (in seguito denominata la "Società").

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:

Riferimento punto a)

a 1. La Lega cede alla "Società" il diritto di ripresa video nonché di trasmissione via internet in differita, in forma esclusiva, delle partite della Società disputate nel Campionato di 1^a o 2^a Divisione 2013/2014 e nel corso delle altre manifestazioni sportive di cui in premessa (con le esclusioni ivi previste).

Resta salvo, l'analogo diritto di ripresa, nonché di diffusione in differita, degli operatori della comunicazione che hanno acquisito i medesimi diritti concernenti le partite delle società ospiti.

a 2. Il diritto di diffondere è relativo alle sole modalità di trasmissione via internet .

La "Società" prende atto che la Lega ha già sottoscritto, o comunque potrà sottoscrivere, contratti di cessione di diritti televisivi e radiofonici, nonché di diritti internet concernenti gli incontri disputati dalla

società nel Campionato 2013/2014, in particolare l'operatore della comunicazione è ben a conoscenza del fatto che, nella suddetta stagione sportiva, la Lega ha già stipulato o stipulerà contratti a titolo oneroso:

- con emittenti radiofoniche locali per la cessione dei diritti di trasmissione radiofonica in diretta di tutte le partite disputate dalla società;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in differita delle partite di calcio di Prima e Seconda Divisione in ambito esclusivamente regionale e non oltre il bacino di utenza proprio dell'operatore della comunicazione;
- con emittenti televisive per la cessione dei diritti di realizzazione, in forma non esclusiva, di programmi televisivi di contenuto sportivo, in diretta e in chiaro aventi ad oggetto le partite di calcio organizzate dalla Lega ed in contemporanea con lo svolgimento delle partite stesse, ma con esclusione assoluta della facoltà di trasmettere fasi di gioco in diretta televisiva;
- con emittenti televisive locali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva degli highlights;
- con le Emittenti televisive nazionali per la cessione dei diritti di trasmissione televisiva in diretta, in chiaro o in criptato ed in esclusiva, da mettersi in onda con ogni modalità tecnica possibile (es: digitale, satellitare, digitale terrestre, etc.);
- con altri operatori della comunicazione per la cessione dei diritti di trasmissione via internet individuati nei criteri di commercializzazione dei diritti internet 2013/2014;

Prende altresì atto che i diritti audiovisivi di natura secondaria, ex. art. 1 lett. r D.lgs n.9/08, verranno esercitati e/o ceduti in forma non esclusiva dalle singole società sportive.

a 3. Ciascuna partita potrà essere trasmessa, sempre in differita per un massimo di due volte, in un arco temporale di 7 giorni dallo svolgimento della partita stessa.

a 4. Per ciascuna partita che ha avuto inizio prima delle ore 17.00, il termine iniziale del diritto di trasmissione via internet è fissato a partire dalle ore 21,30 del giorno di svolgimento.

a 5. Per ogni partita che ha avuto inizio dalle ore 17.00. comprese in poi, il termine iniziale del diritto di trasmissione televisiva è fissato a partire dalle ore 08.00 del giorno successivo a quello di svolgimento.

a 6. E' vietato, nel caso di anticipo, trasmettere la ripresa della partita, dalle ore 14,30 alle ore 21,30 della domenica o dei giorni che saranno preventivamente indicati dalla Lega.

a 7. E' vietata tassativamente qualsiasi trasmissione delle immagini della partita in diretta.

a.8. La "Società" prende atto e riconosce che oggetto di esclusiva debbono ritenersi unicamente i diritti di trasmissione via internet di natura primaria di "prima differita" (prima trasmissione in differita integrale dell'evento); resta salva la facoltà della Lega, ovvero della società organizzatrice dell'evento, di cedere in forma non esclusiva i diritti di natura secondaria (replica e sintesi almeno 36 ore dopo il termine della gara ed immagini salienti).

a.9. La "Società" prende inoltre atto che le partite trasmesse in diretta da operatori della comunicazione nazionali o da altri operatori della comunicazione anche di Pay Tv, Pay per View, televisiva che internet via cavo o telefonica o con qualsiasi altro mezzo e/o tecnologia di trasmissione in ambito nazionale o locale, e che hanno formato oggetto di separato contratto, non potranno essere trasmesse se non decorse 24 ore dalla fine delle partite stesse.

Riferimento punto b)

b.1. La Lega cede alla "Società" il diritto di trasmissione in forma non esclusiva in diretta free o pay tramite web-cronaca (cronaca testuale) delle partite della Società disputate nel Campionato di 1^a o 2^a Divisione 2013/2014 e nel corso delle altre manifestazioni sportive di cui in premessa (con le esclusioni ivi previste).

b 2. Il diritto di diffondere è relativo alle sole modalità di trasmissione via internet .

Il diritto di trasmissione tramite internet la web-cronaca deve intendersi esclusivamente quale possibilità di scrivere e trasmettere "a video", in contestualità all'evento sportivo, la cronaca della partita disputata dalla società sportiva.

I diritti di trasmissione della internet web-cronaca in diretta debbono intendersi ceduti in forma non esclusiva.

1) La “Società” si impegna ad esercitare i diritti acquisiti nei limiti e con le modalità indicati di seguito, che non sono modificabili né interpretabili se non per utilizzo esclusivo di quanto espressamente previsto dal contratto: non potrà effettuare interconnessioni con altri operatori della comunicazione, se non precedentemente autorizzato per iscritto dalla Lega;

b) i diritti potranno essere utilizzati dalla sola “Società” che sottoscrive il contratto e conseguentemente sarà autorizzato dalla Lega;

c) la trasmissione delle immagini dovrà avvenire nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle fasce orarie, come da premessa;

d) il diritto di cui al capo a) è ceduto dalla Lega in forma esclusiva (fatto salvo quanto previsto al prg a.1) ; il diritto di cui al capo b) viene ceduto in forma non esclusiva;

e) l’operatore della comunicazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i diritti di diffusione via internet;

f) ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza del contratto;

g) è fatto divieto alla “Società” qualsiasi attività, qualunque sia la tecnologia impiegata, che determini una modifica in video della realtà oggetto delle riprese, quale, a titolo esplicativo, l’inserimento di pubblicità virtuali;

h) i diritti concessi con il presente contratto sono tassativamente limitati alla trasmissione via internet con esclusione di ogni altra modalità di trasmissione (via radio, via satellite o digitale terrestre).

2) La “Società”, in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli a2, a3, a4, a5, a6, a7, b.1 e b.2 dovrà corrispondere alla Lega una penale fino ad Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) per ciascuna violazione; il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa e diffusione in differita oggetto del presente atto. Rimane salva comunque la facoltà della Lega di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché di risolvere il presente contratto per inadempimento (clausola penale, clausola risolutiva espressa, clausola di sospensione automatica).

3) La Lega si riserva espressamente il diritto di consentire la trasmissione in diretta via etere, tramite terzi, anche in sede locale, per motivi oggettivi o per disposizione dell’Autorità Prefettizia, gli incontri di calcio della società sportiva e l’operatore della comunicazione, in tal caso, la esonera espressamente da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio, rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo.

4) La Lega si riserva, altresì, di disporre il differimento o l’anticipo delle partite per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che nulla possa pretendere la “Società”, fatto salvo il diritto di ripresa e di trasmissione (nei termini suindicati) in occasione della nuova data fissata. Nessuna responsabilità risarcitoria e/o restitutoria potrà essere ascritta alla Lega nell’ipotesi in cui, per motivo ad esso non imputabile, la squadra non disputi una o più partite; l’operatore della comunicazione pertanto esonera espressamente la Lega da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d’ora ad ogni pretesa al riguardo.

5) La “Società” garantisce ed allega dichiarazione autocertificativa che attesti:

- di possedere legittimo titolo per svolgere attività di trasmissione;

- di non porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operanti, sulla stessa fascia oraria o su altre fasce e che si atterrà alle istruzioni che verranno fornite al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;

- di esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega, delle società calcistiche e dello sport del calcio in generale.

6) La "Società" si obbliga ad inserire il marchio dello sponsor del Campionato ovvero il logo ufficiale del Campionato (con inserito il marchio dello sponsor) prima dell'inizio della trasmissione di ciascuna Partita e ad ogni inizio di ripresa per una durata di almeno n. 10 secondi. La "Società" si obbliga altresì a trasmettere il billboard introduttivo dello sponsor della Lega (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione di ogni partita nonché due spot pubblicitari da 30 secondi cadauno da mettersi in onda uno per ogni tempo di gioco. In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la "Società" dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila) fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dall'operatore della comunicazione a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

7) La "Società" è tenuta a riprendere a colori e registrare le partite, a propria cura, rischio e spese, con personale ed attrezzature proprie e tecnologicamente idonee e si obbliga, ai sensi di quanto previsto nel D.lgs n.9/2008 a svolgere attività di ripresa e di produzione nel rispetto degli standard minimi qualitativi individuati dalla Lega e riportati nell'allegato A che costituisce parte integrale e essenziale del presente atto; in difetto la Lega avrà facoltà di invocare la risoluzione di diritto presente contratto per fatto e colpa della "Società" (clausola risolutiva espressa).

8) La "Società" è tenuta ad acquisire dalla Lega e dalle Società interessate le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi ove verranno disputate le partite con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere le riprese, la registrazione e l'opera giornalistica (massimo due giornalisti e quattro tecnici).

9) La "Società" è tenuta a fornire alla Lega ed alla Società ospitante i nominativi dei giornalisti e dei tecnici di cui intende avvalersi almeno tre giorni prima della data di svolgimento della partita.

10) La "Società" si impegna ad occupare con le proprie apparecchiature solo ed esclusivamente lo spazio riservatogli dalla società; è tassativamente vietato sostare ed effettuare le riprese a bordo campo.

11) La "Società" ha la possibilità di trasmettere in diretta le interviste a calciatori e dirigenti al termine della partita e comunque non prima che siano trascorsi quindici minuti dalla conclusione dell'incontro stesso, pena, in difetto, la facoltà per la Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa della "Società" (clausola risolutiva espressa); resta salvo il diritto di intervistare gli allenatori subito dopo il termine della gara così come previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva. Le interviste non potranno comunque essere rilasciate all'interno del recinto di gioco ma solo nei locali all'uopo predisposti dalla società sportiva.

12) La "Società" dichiara di conoscere le norme in materia emanate dalla Lega e contenute nel Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva inerente la stagione sportiva 2013/2014 nonché nel Disciplinare sulle interviste e riprese recinto di gioco e si impegna ad attenersi ad esse, nonché alle disposizioni vigenti in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi compresa la legge 223/90 e successive modificazioni, la legge 249/97 ed il D.Lvo n.9/2008 nonché regolamenti AGCOM di alle delibere n. 405 e 406/09/CONS del 17.07.2009. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare la risoluzione di diritto

del presente contratto per fatto e colpa della “Società”, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l'immediato pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto dalla “Società” a titolo di pagamento parziale (Clausola risolutiva espressa). La “Società” si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente le variazioni che la Lega potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

13) La “Società” è direttamente responsabile verso la Lega, le Società organizzatrici, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati. In ogni caso si obbliga a stipulare ed a rimettere alla Lega nei termini di cui alla richiesta di offerta a suo tempo inviata, idonea polizza assicurativa – a garanzia dei rischi di cui al precedente periodo – per un importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro) pena, la risoluzione di diritto del presente contratto (clausola risolutiva espressa).

14) La “Società” è obbligata ad utilizzare la registrazione delle partite “fuori casa” della Società effettuata dalla “Società” che ha acquisito i diritti della società ospitante che è obbligata a mettere a disposizione, a titolo gratuito, e nei limiti qui vi previsti, detta registrazione.

15) La “Società”, a sua volta, si obbliga a mettere a disposizione, a titolo gratuito, entro 15 minuti dalla fine della partita, la registrazione della partita stessa a favore della “Società” che ha acquisito i diritti della società ospite.

16) La “Società” si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega, qualora richiesto, una registrazione su DVD, CD o chiave USB a colori con video ed audio originali, con o senza commento o inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega a mezzo mail o fax; quest'ultima potrà cedere tale registrazione a terzi senza che la “Società” abbia niente a che pretendere per alcun titolo. La registrazione potrà inoltre essere utilizzata dalla Lega per l'accertamento di eventuali violazioni contrattuali: in caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, la “Società” dovrà corrispondere alla Lega una penale sino ad € 10.000,00 (clausola penale). La violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed al precedente art. 15 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, per fatto e colpa della “Società” (clausola risolutiva espressa).

17) La “Società” non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o trasferire a terzi il presente contratto e/o i diritti da esso scaturenti, neppure parzialmente; in particolare la “Società”, non potrà cedere ad altri operatori della comunicazione anche se in possesso del nulla osta, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, qualsiasi immagine relativa al campionato di Lega Pro in suo possesso.

La violazione del divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, per fatto e colpa dell'operatore della comunicazione (clausola risolutiva espressa), nonché l'obbligo di corrispondere alla Lega una penale contrattualmente pattuita in € 20.000,00 per ogni violazione (Clausola penale).

18) L'operatore della comunicazione prende atto ed accetta che soggetti terzi possano esercitare, nei limiti degli appositi regolamenti della Lega o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e regolamenti.

19) La “Società” conferma che fornirà ragionevole assistenza, senza costi a carico della Lega, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine avrà l’onere di documentare alla Lega le presunte infrazioni del vigente Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva con ogni materiale cartaceo e/o video che la Lega riterrà necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega nel decidere se, come e con quali modalità agire nei confronti di tali terzi. E’ difatti esclusa qualsiasi responsabilità della Lega e delle società calcistiche in caso di infrazioni regolamentari di altri operatori della comunicazione. Si intende che, nel caso di violazioni del Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, la Lega assumerà i provvedimenti previsti in tale Regolamento.

34) La “Società”, nel caso in cui l’evento sportivo venga ripreso da un service di produzione incaricato dalla “Società” titolare dei diritti di trasmissione in diretta, ovvero da un service di produzione incaricato dalla società sportiva o dalla Lega, si obbliga ad utilizzare, per l’esercizio dei diritti audiovisivi con il presente contratto acquisiti, la registrazione della partita che dovrà essere messa gratuitamente a sua disposizione senza commento e priva di inserimenti pubblicitari. In tal caso pertanto l’accesso con le telecamere alle postazioni all’interno dell’impianto sarà consentito solo per la realizzazione del programma in diretta Studio-Studio per le interviste in sala stampa nel post-gara; le riprese dell’evento non saranno consentite, salvo espressa deroga che la Lega si riserva di concedere di volta in volta anche in relazione alle strutture degli impianti ove si disputano le singole partite.

La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società” (clausola risolutiva espressa).

20) La “Società” prende atto che sono pertanto esclusi dalla cessione i diritti non specificatamente individuati come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i diritti radiofonici e home video, i diritti di trasmissione televisiva via, digitale o satellitare, i diritti di trasmissione in diretta per telefono (GPRS, UMTS, etc.) qualunque sia la tecnologia utilizzata. La violazione della presente pattuizione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto per fatto e colpa della “Società” (clausola risolutiva espressa). La Lega si riserva espressamente di cedere ad altri operatori, pubblici o privati, i diritti non espressamente previsti nel presente contratto.

21) Il presente contratto avrà durata ed efficacia per la stagione sportiva 2013/2014 e scadrà, senza possibilità di tacito rinnovo, alle ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello di svolgimento dell’ultima Partita del Club relativa alla regular season del Campionato ovvero della Coppa Italia di Lega Pro della stagione 2013/2014, esclusa la fase degli eventuali play-off e play-out e la fase finale della Coppa Italia.

22) La Lega garantisce di non aver stipulato con altri operatori contratti confliggenti con i diritti di esclusiva di cui al capo a) della premessa della presente scrittura. Si precisa che l’esclusiva ha ad oggetto i diritti internet (di cui in premessa) della società sportiva per la quale è stata effettuata la cessione: una stessa partita potrà quindi essere trasmessa dalla “Società” oggi contraente nonché dall’operatore della comunicazione che ha acquistato i medesimi diritti di trasmissione per la società sportiva avversaria.

23) La “Società” si obbliga a versare alla Lega, quale corrispettivo per la concessione oggetto del presente contratto, l’importo indicato nell’offerta presentata, maggiorato dell’IVA, offerta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Il mancato puntuale versamento del corrispettivo nei termini di cui all’offerta determinerà, automaticamente, la sospensione dei diritti di ripresa televisiva e diffusione in differita oggetto del presente atto (clausola di sospensione automatica).

24) Nel caso in cui l’operatore della comunicazione:

a) sia sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
b) ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione;
c) risulti insolvente;
la Lega avrà diritto, dandone comunicazione scritta alla “Società” a mezzo telefax, telegramma o lettera raccomandata:

1) di sospendere, a sua insindacabile decisione l’accesso agli stadi per la registrazione e/o diffusione delle partite senza che per ciò la “Società” stessa possa chiedere alla Lega danni o riduzioni di compenso;
2) di considerare risolto il contratto con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale quanto pagato fino a quel momento che quanto dovuto a saldo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni (clausola penale).

In tale ultimo caso la “Società”, comunque, dovrà versare l’intero corrispettivo, eventualmente anche dovuto salvo risarcimento di maggiori danni (clausola penale).

25) Tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in forza del presente accordo devono essere versate esclusivamente alla Lega che, al ricevimento, provvederà all’emissione del relativo documento fiscale.

26) Il presente contratto è sottoposto alle seguenti, concorrenti condizioni risolutive:

a) invio nel termine indicato nella richiesta d’offerta dei documenti integrativi, ivi indicati, in caso di accettazione dell’offerta stessa da parte della Lega;
b) pagamento del corrispettivo nei termini di scadenza indicati nell’offerta.

42) Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’ art. 4 Dlgs n.9/2008 la “Società” è tenuta a mettere a disposizione della società sportiva le immagini dell’evento prodotte in conformità agli standard minimi qualitativi contrattualmente previsti, nei termini e con le modalità individuate nella presente scrittura privata. Entro 15 minuti dal termine di ognuno dei due tempi di gioco la “Società” si obbliga a mettere a disposizione della società sportiva la registrazione di ogni tempo della partita su supporto informatico, senza commento e priva di qualsivoglia inserimento pubblicitario; entro 40 minuti dal termine della gara si obbliga altresì a fornire le sintesi dell’evento della durata minima di 3 minuti e massima di 5 minuti; la sintesi, che dovrà contenere gli eventuali gol ed i momenti salienti della partita, dovrà essere montata e trasmessa, in conformità alle linee guida di cui al capitolato tecnico allegato (l’inserimento dei dati dell’evento e la dotazione della linea ADSL restano di competenza della società sportiva).

Ai sensi del predetto art. 4 D.lgs n. 9/2008 la proprietà delle riprese è dell’organizzatore dell’evento e pertanto l’emittente prende atto che la società sportiva (per la quale sono stati acquisiti i diritti) e la Lega sono legittimate ad utilizzare le sintesi per qualsivoglia finalità, anche commerciale, senza che l’operatore della comunicazione possa vantare pretese o diritti di sorta, anche di natura economica, per lo sfruttamento delle stesse.

In caso di inadempimento ad una sola delle obbligazioni previste nel presente articolo, la “Società” dovrà corrispondere, per ciascuna singola violazione, a titolo di penale, l’importo di Euro 20.000,00 (euroventimila), fatto salvo il diritto della Lega di risolvere di diritto il presente contratto per fatto e colpa della “Società”, senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega di reclamare l’immediato pagamento dell’intero corrispettivo contrattuale, incamerando a titolo definitivo quanto già eventualmente ricevuto a titolo di pagamento parziale (Clausola penale e Clausola risolutiva espressa).

28) Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.

29) Il presente contratto viene trasmesso alla Lega debitamente firmato dall’operatore della comunicazione sia in calce che per approvazione specifica degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed è per quest’ultima,

immediatamente efficace e vincolante, una volta comunicata l'accettazione dell'offerta, ancorché non firmato dalla Lega.

Allegati

- 1) standard minimi produttivi;
- 2) capitolato tecnico.

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

Per approvazione specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 24, 26, 27 (clausole risolutive espresse), 2, 6, 16, 24, 27 (clausola penale) e 28 (foro esclusivamente competente), 2 e 23 (sospensione automatica).

La Società
il Legale Rappresentante pro-tempore

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Rag. Mario Macalli

Standard D (1 Telecamera)

Telecamere

1 Telecamera Standard HDTV.
Risoluzione minima 1280 (H) x 720 (V)
Zoom ottico => 20 x motorizzato - 35 equivalente = 28 mm ---- 616 mm (16:9)
Frame Rate 25 / 50
Formato di Registrazione:
AVCHD standard (MPEG-4 AVC/H.264)
1 Cavalletto Professionale
NB: La telecamera può essere in configurazione Eng con relativa registrazione

Recording

1 HDTV Recorders Video Standard => 720 P Bitrate => 15 Mbps (VBR)

Audio Sound

Realizzazione Segnale Audio Internazionale Stereo
Audio Stereo => 48 kHz/16 bit
Ingressi/Uscite Audio - Microfono incorporato Stereo
Monitor ad Alimentazione
Microfoni adeguati alla ripresa

Materiali di consumo

Supporti di registrazione magnetici e ottici, batterie per alimentazione, varie, etc.

Personale

Personale di produzione completo, esperto e di comprovata professionalità nell'ambito delle riprese sportive e nello specifico di quelle calcistiche, soggetto ad approvazione specifica.

1 Operatore di ripresa
1 Assistente/audio

Nota Bene

Il materiale segnalato è puramente a titolo indicativo, possono essere utilizzati materiali simili o di equivalenti caratteristiche.

Copertura continua dell'Evento (Ingresso Squadre, Partita regolamentare inclusi gli intervalli e uscita dal campo dei Giocatori).

Il posizionamento delle Telecamere verrà definito in accordo con le Società Sportive, che garantiranno l'individuazione ed il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Accesso al personale di Produzione per tutte le aree.

- Postazioni di ripresa attrezzate con alimentazione 220 V 1,5A delle quali una in posizione centrale alla migliore altezza possibile per garantire la ripresa del gioco.
- Visibilità completa del terreno di gioco.
- Garanzia di spazi di lavoro e di non interruzione di visibilità da parte degli spettatori.
- Area di parcheggio per i mezzi di ripresa.

La ripresa dovrà garantire il principio d'imparzialità avendo cura di riprendere equamente le Squadre partecipanti, garantendo la copertura delle azioni di gioco.

Il taglio d'inquadratura deve permettere la realizzazione d'immagini d'insieme del gioco e, nei momenti di pausa, la ripresa in campo più stretto dei soggetti rilevanti ai fini dello svolgimento del gioco.

I Replay ed il montaggio dovranno rispecchiare l'andamento della partita e gli episodi inseriti non dovranno essere a favore dell'una o l'altra squadra.

Gli Hilites dovranno contenere tutte le azioni da goal, i tiri in porta, i principali tiri fuori, dettagli dei principali giocatori, allenatori ed arbitri.

Le immagini dovranno essere prive di ogni inserimento grafico, pertanto nel rispetto del così detto "Clean Feed" e comprensive del solo suono ambiente, così detto "international sound".

CAPITOLATO TECNICO CONTENT PROVIDER (1)

Modello Telecamera ed Accessori di Ripresa

Sensori: 1/3-type progressive, 2.2-megapixel, 3MOS sensori

Risoluzione: minima 720 (H)×576 (V) - massima 1920 (H)×1080 (V)

Zoom ottico: =>20 x motorizzato - 35 mm equivalente = 28 mm — 616 mm (16:9)

Frame Rate: 25 / 50

Formato di registrazione:

AVCHD standard (MPEG-4 AVC/H.264)

Video Standard => 720P Bitrate=> 14 Mbps (VBR)

Audio Stereo => 48 kHz/16 bit

Ingressi/Uscite Audio:

Microfono incorporato Stereo

Ingresso XLR: XLR (3-pin) x 2 (INPUT1, INPUT2),

LINE/MIC/+48 V commutabile, alta impedenza

LINE: 0 dBu, MIC: -40/-50/-60 dBu (menu)

Cavalletto treppiede per ripresa con testa fluida

(1) Per Content Provider è inteso: Operatori della comunicazione, Società di Produzione autorizzate da Lega Pro, le Società Sportive ed i soggetti designati da Lega Pro

Sistema di Acquisizione ed Editing

Computer con le seguenti caratteristiche minime per acquisizione utilizzando SDXC/SDHC/SD Card Reader, da scheda di acquisizione o direttamente da file utilizzando la Videocamera AVCHD.

Windows

- Processore dual core >2,5 GHz con supporto SSE2

- Microsoft® Windows 7 64 bit. In alternativa meno performante con Windows 7 32 bit.
- 4 GB di RAM
- 4 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle applicazioni; 5 GB aggiuntivi per l'installazione dei contenuti
- Scheda grafica con i driver più aggiornati
- Monitor a colori con scheda video a colori a 16 bit
- Risoluzione schermo =>1.024x768
- Driver video e audio compatibili con Microsoft DirectX 9 o 10
- Unità DVD-ROM
- Interfaccia USB Card Reader
- Interfaccia DV/i.LINK/FireWire/IEEE 1394
- QuickTime 7 Pro
- Windows Media Player (necessario per l'importazione/esportazione di formati Windows Media)
- Connessione Internet necessaria per i servizi tramite web

Mac OS

- Processore Intel® multicore
 - Mac OS X v. 10.7 (tutte le applicazioni vengono eseguite in modalità nativa su sistemi operativi a 32 bit e in modalità di compatibilità a 32 bit su sistemi operativi a 64 bit)
 - 4 GB di RAM
 - 4 GB di spazio disponibile su disco rigido per l'installazione delle applicazioni; 5 GB aggiuntivi per l'installazione dei contenuti
 - Scheda grafica con i driver più aggiornati
 - Risoluzione schermo =>1.024x768
 - Unità DVD-ROM
 - Interfaccia USB Card Reader
 - Interfaccia DV/i.LINK/FireWire/IEEE
 - QuickTime 7 Pro
 - Connessione Internet necessaria per i servizi tramite web

Sistema di Editing

Adobe Premiere Elements 10 (Consigliato)

Formato di Codifica

Parametri nella produzione del formato video da inviare dal Content Provider alla piattaforma di Hilites:

Parametro	Valore ammesso
Formato contenitore	MP4
Codec video	H264
Codec audio	AAC-LC Mono 96Kb 48Khz
Risoluzione	1280x720
Interlacciamento(1)	I o P
Frame rate	25-50

Codifica bitrate VBR	(Two Pass)
Bitrate (2)	valore medio 6 Mbps valore massimo 10 Mbps
Durata	> 3 minuti < 5 minuti
Dimensione file	Da 100 MB a 250 MB

Note:

(1) Si è deciso di non imporre un metodo di interlacciamento al Content Provider in modo tale che si possa utilizzare lo stesso parametro di configurazione dei propri apparati di ripresa. L'eventuale deinterlacciamento verrà gestito dal transcoder della piattaforma Hilites Lega Pro in modo più efficiente e qualitativamente superiore ai sistemi in possesso dei vari Content Providers.

(2) Nel formato MP4 sono previsti i campi descrittivi di Medium Bitrate e Maximum Bitrate. Il loro riempimento, nel caso non venisse utilizzato il software previsto, è subordinato all'encoder che realizza il processo di codifica. In ogni caso si considera obbligatoria l'immissione del campo Medium Bitrate a 6 Mbps.

Collegamento

Linea Adsl con utilizzo esclusivo di banda per trasmissione attraverso interfaccia Web

Il sistema è composta di un'interfaccia Web per l'immissione dei campi predeterminati da inserire da parte del Content Provider.

La durata dell'invio è subordinato alla velocità ed alla qualità stessa della linea utilizzata.

Si richiede l'utilizzo di una linea con capacità in Upstream di picco non inferiore a 4 MB/s (media 3 MB/s)
La connessione in ingresso della Piattaforma Hilites Lega Pro non è inferiore a 10 MB/s

L'interfaccia Web avrà a disposizione i seguenti campi per l'inserimento dei metadata relativi.

Metadati Hilites Lega Pro

Gli stessi si dividono in obbligatori e facoltativi.

Obbligatori	Facoltativi
Competizione	Tiri in porta
Titolo Evento	Tiri fuori
Partita	Corners
Squadre	Offsides
Turno	Possesso palla
Data	Primi piani dei calciatori (Nome)
Stadio	Migliori azioni dei calciatori (Nome)
Terna arbitrale	Falli Squadra
Formazioni e allenatori	Note particolari

Risultato	
Goal minuto	
Marcatori	
Espulsione	
Ammonizione	
Sostituzioni	

Linea Editoriale per Riprese ed Editing Hilites Lega Pro

Le linee guida per la ripresa dell'Evento/Partita sono le seguenti:

Copertura continua dell'Evento (Ingresso Squadre, Partita regolamentare inclusi gli intervalli e uscita dal campo dei Giocatori).

Il posizionamento della Telecamera verrà definito in accordo con le Società Sportive, che garantiranno l'individuazione ed il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- o **Area attrezzata con alimentazione 220V 3A in Posizione Centrale alla massima altezza possibile**
- o **Visibilità completa del terreno di gioco**
- o **Garanzia di spazi di lavoro e di non interruzione di visibilità da parte degli spettatori**

La ripresa dovrà garantire il principio d'imparzialità avendo cura di riprendere equamente le Squadre partecipanti, garantendo la copertura delle azioni di gioco.

Il taglio d'inquadratura deve permettere la realizzazione d'immagini d'insieme del gioco e, nei momenti di pausa, la ripresa in campo più stretto dei soggetti rilevanti ai fini dello svolgimento del gioco.

Il montaggio dovrà rispecchiare l'andamento della partita e gli episodi inseriti non dovranno essere a favore dell'una o l'altra squadra.

Dovrà contenere tutte le azioni da goal, i tiri in porta, i principali tiri fuori, dettagli dei principali giocatori, allenatori ed arbitri.

Le immagini dovranno essere prive di ogni inserimento grafico, pertanto nel rispetto del così detto "Clean Feed" e comprensive del solo suono ambiente, così detto "International Sound".

La durata del montaggio complessivo non dovrà superare i 5 (cinque) minuti e non dovrà essere inferiore ai 3 (tre) minuti.

Le Linee Guida saranno oggetto di dettagliate informazioni ed approfondimenti nel corso degli incontri previsti con le Società Sportive, la Lega Pro e la Tau Media.